



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

PREMESSO

che i reati predatori in danno delle banche costituiscono un fenomeno di particolare allarme sociale;

ATTESO

che in ambito provinciale sono state sottoscritte intese tra le Prefetture U.T.G. e l'Associazione Bancaria Italiana, finalizzate a migliorare i servizi di prevenzione delle rapine, dei furti e di attacchi in danno delle dipendenze bancarie;

che il 6 giugno 2006 è stato stipulato un protocollo d'intesa di durata biennale fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana, che ha determinato un rapporto di collaborazione fra le parti per favorire, nel rispetto delle reciproche competenze, l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni attinenti ai reati predatori in danno delle banche, finalizzato al miglioramento della prevenzione e repressione della criminalità nello specifico settore;

che il 26 maggio 2008, il 10 giugno 2010, il 30 novembre 2011, il 5 giugno 2013 e il 12 novembre 2015 detto Protocollo è stato rinnovato anche in relazione ai buoni risultati conseguiti in termini di prevenzione e repressione della criminalità;

CONSIDERATO

che l'aumento della domanda di sicurezza nel settore bancario necessita anche di un'attività di analisi integrata del fenomeno e dell'individuazione delle misure di difesa che nel tempo si rivelano più idonee per la protezione delle dipendenze dagli attacchi della criminalità comune e organizzata;

RAVVISATO

che in tale contesto è emersa l'esigenza di definire un'intesa diretta a perfezionare la collaborazione già avviata tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana;

che presso l'Osservatorio Sicurezza Fisica (OSSIF), Centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza, è attivo un Osservatorio intersettoriale sulla criminalità predatoria, che

consente di raffrontare le problematiche di sicurezza del mondo bancario con altri settori esposti alla criminalità;

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana - in relazione alle attività dell'OSSIF - di seguito denominate "parti", convengono quanto segue:

Articolo 1 **(Finalità)**

Il presente Protocollo persegue lo scopo di realizzare un rapporto di collaborazione fra le parti, per favorire, nel rispetto delle proprie competenze, l'acquisizione e lo scambio di dati attinenti ai reati predatori in danno delle banche, anche al fine di ottimizzare le misure di prevenzione e di sicurezza passiva che potrebbe essere adottate dagli Istituti medesimi.

Articolo 2 **(Attività di collaborazione)**

L'attività di collaborazione che le parti intendono sviluppare in linea con le finalità sopraindicate si fonda sui seguenti punti programmatici:

- a. interscambio dei dati statistici desunti dalle rispettive banche dati ed informazioni sui fenomeni monitorati, secondo le modalità che saranno definite dal Gruppo Tecnico di cui all'art. 3;
- b. costituzione del suddetto Gruppo Tecnico per l'analisi di dati non coperti da specifici obblighi di riservatezza, a livello nazionale, sulla criminalità predatoria, con particolare riferimento ai delitti commessi in danno delle banche;
- c. verifica dei risultati conseguiti con l'applicazione di tecnologie di sicurezza ai fini preventivi ed investigativi;
- d. realizzazione di documenti di analisi quantitative e qualitative capaci di identificare fenomeni e contesti territoriali a maggior rischio.

Articolo 3 **(Composizione del Gruppo Tecnico e periodicità delle riunioni)**

Il Gruppo Tecnico - composto da rappresentanti del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, dell'Area degli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell'Associazione Bancaria Italiana, delle banche facenti parte

del Gruppo di Studio Tecnico dell'ABI per la Sicurezza (che coordina tra l'altro le attività di OSSIF) - si riunirà con cadenza semestrale presso la sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale o dell'Associazione Bancaria Italiana, con possibilità di indire ulteriori incontri su richiesta delle parti, a seguito di situazioni e/o eventi di particolare rilevanza.

Le parti, di comune accordo, potranno estendere la partecipazione al Gruppo Tecnico ad esperti di settore e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento dei punti elencati all'articolo 2.

Articolo 4 (Ruolo di ABI/OSSIF)

L'Associazione Bancaria Italiana, tramite OSSIF, si impegna a comunicare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, i dati sintetici relativi a rapine in banca e attacchi fisici agli ATM, contenuti nel proprio database anticrimine che raccoglie le informazioni sugli eventi criminosi in danno delle dipendenze bancarie e sui sistemi di difesa utilizzati per contrastarli.

Articolo 5 (Ruolo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, si impegna a comunicare ad ABI/OSSIF sia i dati sugli eventi criminosi in danno delle dipendenze bancarie contenuti nello SDI (Sistema Di Indagini) non censiti nel DB OSSIF, sia i dati relativi al numero delle rapine e dei furti perpetrati agli Uffici Postali, Tabaccherie, Farmacie, Trasporti valori e ad esercizi commerciali in genere (suddivisi a livello provinciale e categoria), per consentire anche l'elaborazione del Report Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria.

Articolo 6 (Diffusione delle informazioni)

Come strumento di diffusione delle iniziative intraprese, su conforme parere del Gruppo Tecnico di cui all'art. 2 della presente intesa, potrà essere anche utilizzato il Portale www.ossif.it.

Articolo 8
(Durata ed eventuali modifiche)


La presente intesa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti s'impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo della stessa.

Fermi restando i principi generali, anche prima del termine sopra stabilito le parti potranno concordemente modificare i contenuti della presente intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.

Roma, 14 maggio 2018

Associazione Bancaria Italiana
Vice Direttore Generale
dott. Gianfranco Carriero



Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Nicolò Marcello D'Angelo

